

Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

N. R.G. 20985/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello  
dott. Angelo Mambriani  
dott. Mariaantonia Ricci

Presidente Relatore  
Giudice  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20985/2014** promossa da:

**WARTSILA ITALIA S.P.A.** (C.F. 00917620320), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA GIAN PAOLO e dell'avv. COLUCCI PAOLO ALFONSO (CLCPLF59B27F839E) VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. COPPOLA GIAN PAOLO

ATTORE/I

contro

**ECOEMA S.R.L.** (C.F. 03352420164), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIUSEPPE

**KINEXIA SPA** (C.F. 00471800011), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv. LOMBARDI GIUSEPPE

**MARCO ANESA** (C.F. NSAMRC74D06D952I), con il patrocinio dell'avv. GARIBOLDI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. GARIBOLDI MATTEO

**ELVIO BIONDI** (C.F. BNDLVE67C29L682E), con il patrocinio dell'avv. TARGETTI CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GOITO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. TARGETTI CRISTINA

**MAURIZIO RUGGIERO MOCCALDI** (C.F. MCCMRZ70E18F839I), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 15 20052 MONZA presso il difensore avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO

**GIUSEPPE MORETTINI** (C.F. MRTGPP75H04D952Z), con il patrocinio dell'avv. MORETTINI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via del Gonfalone, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. MORETTINI GIUSEPPE

pagina 1 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

**ERNESTO ROSSI** (C.F. RSSRST64P24F205M), con il patrocinio dell'avv. GARIBOLDI MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. GARIBOLDI MATTEO

**ANGELO RUBICONDO** (C.F. RBCNGL47A15E249O), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 15 20052 MONZA presso il difensore avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO

**VINCENZO TRIVELLA** (C.F. TRVVCN72P25C800J), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 15 20052 MONZA presso il difensore avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO

**RAFFAELE VANNI** (C.F. VNNRFL65E17H501V), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 15 20052 MONZA presso il difensore avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO

**VALERIO VERDERIO** (C.F. VRDVLR61B20E317U), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 15 20052 MONZA presso il difensore avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO

#### CONVENUTO/I

**ALLIANZ SPA** (C.F. 05032630963) rappresentato e difeso dall'avv. GIUDICI FRANCO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PONTACCIO, 19 20121 MILANO presso il difensore avv. GIUDICI FRANCO

**AIG EUROPE** (C.F. 08607540583) rappresentato e difeso dall'avv. BURESTI CECILIA e dell'avv. GIANI LEONARDO (GNILRD78H22F205L) PIAZZA SAN BABILA, 1 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN BABILA 1 MILANO presso il difensore avv. BURESTI CECILIA

#### TERZO CHIAMATO

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, come di seguito:

#### ATTORE

accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2497, 2394, 2407 c.c., ciascuno per quanto di ragione e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni subiti da Wärtsilä Italia SpA in conseguenza dell'incapacità di Martignana Po Energia Srl in liquidazione a far fronte all'adempimento del contratto di fornitura P 2007 – *project number* 0600988 del 29 gennaio 2007 per tutti i motivi esposti in atto e, per l'effetto,

– condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento integrale dei danni subiti da Wärtsilä Italia SpA, quantificati in € 4.649.333,33 corrispondenti al residuo prezzo del Motore, oltre IVA ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal di del dovuto a quello dell'effettivo saldo e rivalutazione, e in € 3.000,00 al mese con decorrenza dal gennaio 2009 quali spese di stoccaggio, sempre oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal di del dovuto di ogni singola mensilità a quello dell'effettivo saldo e rivalutazione, nonché in € 1.466,00 per spese esenti ed € 37.260,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, corrispondenti alle spese legali liquidate nella sentenza n°9119/2015 del Tribunale di Milano, o alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.

Con vittoria di spese e di compensi di giudizio.

pagina 2 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 89884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



CONVENUTI

KINEXIA-ECOEMA

**A) In via preliminare di merito:**

1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Ecoema S.r.l. in relazione alle domande svolte da Wartsila Italia S.p.A. per l'intero arco temporale preso a riferimento dall'attrice;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Kinexia S.p.A. in relazione alle domande svolte da Wartsila Italia S.p.A. per tutti i fatti occorsi anteriormente al 28 novembre 2011, ovvero, in subordine, anteriormente al 5 giugno 2009;
3. dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da Wartsila Italia S.p.A. con la domanda *ex art. 2497 c.c.* nei confronti di Kinexia S.p.A. e/o di Ecoema S.r.l. per decorso del termine quinquennale *ex art. 2947 c.c.*;

**B) Nel merito:**

4. in ogni caso, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice Wartsila Italia S.p.A. nei confronti di Kinexia S.p.A. ed Ecoema S.r.l. siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;

**C) In via subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea:

5. accertare e dichiarare la nullità della clausola di manleva che i convenuti avv. Giuseppe Morettini e i dottori Ernesto Rossi e Marco Anesa hanno attivato, sia pure in via subordinata, nei confronti di Kinexia S.p.A., e per l'effetto rigettare la domanda trasversale di manleva da essi rivolta nei confronti di Kinexia S.p.A.;
6. dichiarare che la compagnia assicuratrice AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è tenuta, in forza della Polizza in atti, a manlevare e tenere indenne Kinexia S.p.A. ed Ecoema S.r.l. da ogni pretesa attorea, nonché, con specifico riferimento a Kinexia S.p.A., dalla domanda di manleva contro di essa formulata dai convenuti avv. Giuseppe Morettini e dai dottori Ernesto Rossi e Marco Anesa, e per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicuratrice a rifondere alle società Kinexia S.p.A. e/o a Ecoema S.r.l. quanto eventualmente esse saranno tenute a corrispondere in conseguenza dell'accoglimento anche solo parziale delle domande rivolte nei loro confronti, ivi comprese le spese processuali;

**in ogni caso:**

7.- col favore dei compensi e delle spese di lite ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, con condanna di Wartsila Italia S.p.A. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata *ex art. 96*

c.p.c.

MOCCALDI, RUBICONDO, TRIVELLA, VANNI, VERDERIO

In via preliminare: ordinare l'integrazione del contraddittorio *ex art.2900*, comma 2, c.c. nei confronti di Martignana Po Energia s.r.l.;

In via principale: respingere integralmente le domande attoree nei confronti dei signori assistiti da questa difesa per tutte le ragioni (preliminari e di merito) illustrate in narrativa;

In via subordinata, per il non creduto caso di accoglimento totale o



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

parziale delle domande svolte nei confronti dei predetti signori:  
condannare la AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (già Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia), (C.F. e P. IVA 08037550962), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Milano (20123), via della Chiusa, 2, a manlevare, garantire e tenere indenni i signori Moccaldi Ruggiero Maurizio, Rubicondo Angelo, Trivella Vincenzo, Vanni Raffaele e Verderio Valerio, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assicurazione, condannare la AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (già Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia), (C.F. e P. IVA 08037550962), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Milano (20123), via della Chiusa, 2 a corrispondere a ciascuno dei predetti signori tutto quanto ciascuno di loro fosse condannato a pagare alla attrice in forza dell'emananda sentenza.

#### MORETTINI

1. In via principale e nel merito: respingere integralmente le domande attoree nei confronti dell'Avv. Giuseppe Morettini per tutte le ragioni (preliminari e di merito) illustrate in narrativa;
2. In via subordinata, per il non creduto caso di accoglimento totale o parziale delle domande svolte nei confronti dei predetti signori: condannare la AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (già Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia), (C.F. 08607540583 e P. IVA 13126280158), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Milano (20123), via della Chiusa, 2, a manlevare, garantire e tenere indenne l'avv. Giuseppe Morettini, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assicurazione, condannare la AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (già Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia), (C.F. 08607540583 e P. IVA 13126280158), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Milano (20123), via della Chiusa, 2 a corrispondere all'avv. Giuseppe Morettini tutto quanto fosse condannato a pagare alla attrice in forza dell'emananda sentenza.
3. Sempre in via subordinata e riconvenzionale, previ adempimenti di rito, Firmato Da: Ezio Guerinoni Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata Serial#: 3699c7 condannare Kinexia SPA in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne, ai sensi dell'art. 1381 c.c., in ragione della stipulazione in suo favore, intervenuta tra MRF e Kinexia in data 23.6.2011, l'Avv. Giuseppe Morettini da quanto questi fosse eventualmente condannato a corrispondere all'attrice in forza dell'emananda sentenza.

#### ANESA-ROSSI

- respingere integralmente le domande attoree nei loro confronti in quanto prescritte e

pagina 4 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

comunque infondate per tutte le ragioni illustrate negli atti di causa;

- nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte nel presente procedimento nei confronti del dott. Marco Anesa o nei confronti del dott. Ernesto Rossi da WÄRTSILÄ Italia S.p.A. condannare (i) la AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (già Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia), C.F. e P. IVA 08037550962, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano (20123), via della Chiusa, 2, nonché (ii) la Allianz S.p.A., con sede legale in Trieste (34123), largo Ugo Imeri 1, C.F. e P.IVA 05032630963, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ciascuna per quanto di sua spettanza in relazione alle polizze stipulate e descritte nell'atto di citazione, a tenere indenni i convenuti da ogni conseguenza pregiudizievole in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, nei limiti di quanto previsto nelle rispettive polizze, condannare le predette compagnie assicuratrici a corrispondere agli stessi convenuti, ad ognuno per quanto di ragione, le somme che fossero condannati a pagare all'attrice e ogni danno, spesa od onere che dovessero sopportare, ivi comprese le spese di lite sostenute;
- condannare, sempre nella contestata ipotesi di condanna dei sindaci qui convenuti, la convenuta Kinexia S.p.A. a tenerli manlevati e indenni da ogni conseguenza pregiudizievole per effetto dell'impegno dalla stessa assunto in loro favore ai sensi dell'art. 5.5 del contratto richiamato in narrativa;
- infine, condannare in ogni caso l'attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori di legge, e al risarcimento dei relativi danni con la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

#### BIONDI

- 1) in via definitiva, dichiarare improcedibili e/o inammissibili in rito, nonché infondate nel merito tutte le domande formulate dalla società Wartsila Italia s.p.a., rigettandole;
- 2) in via graduata, nella denegata e malaugurata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle avverse domande, dichiarare tenuta e condannare AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia a rivalere e/o garantire il dr. Elvio Biondi da tutto quanto anche per spese lo stesso fosse costretto a versare in dipendenza del presente giudizio.
- 3) condannare altresì la società Wartsila Italia s.p.a. al pagamento di spese processuali e compenso professionale, con attribuzione diretta al procuratore antistatario.

#### ALLIANZ

**1) In via principale:** assolvere in ogni caso, per le ragioni esposte o richiamate in atti o come meglio ritenuto, il dott. Marco Anesa dalle domande formulate nei suoi confronti da Wartsila Italia S.p.A. con conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva dal primo formulata verso l'esponente Compagnia.

**2) In via subordinata,** per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): nella denegata ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande svolte da Wartsila Italia S.p.A. verso il dott. Marco Anesa, previa determinazione dell'effettiva quota di responsabilità ascrivibile al medesimo in ordine ai fatti per cui è causa e previo riparto proporzionale, **ex art. 1910 c.c.**, fra Allianz S.p.A. e AIG Europe della corrispondente quota di risarcimento in ragione delle indennità dovute dalle dette Compagnie secondo i rispettivi contratti, accertare e dichiarare che Allianz S.p.A. è tenuta a manlevare il dott. Marco Anesa: (i) per le sole condotte di natura colposa poste in essere dal dott. Marco Anesa nel periodo in cui ha rivestito la funzione di Sindaco della società Martignana Po Energia

pagina 5 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 89884 - Firmato Da: PEROZZELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

S.r.l.; (ii) per le sole perdite patrimoniali che siano diretta conseguenza delle dette condotte colpose; (iii) entro il massimale di Polizza e dedotto lo scoperto così come specificati al par. B.2.c) della comparsa s di costituzione e risposta; (iv) per la sola sua quota di responsabilità, con esclusione di qualsivoglia copertura della responsabilità derivante in capo al dott. Marco Anesa per effetto del vincolo di solidarietà con altri soggetti; (v) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di Allianz S.p.A. dal dott. Marco Anesa.

3) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfettario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza.

#### AIG

##### nel merito, in via principale:

(i) respingere tutte le domande svolte da Wärtsiliä nei confronti dei convenuti siccome manifestamente infondate;

##### – in via subordinata, nel merito:

(i) nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dei convenuti, accertare l'inoperatività della Polizza rispetto al caso di specie e in ogni caso rispetto a tutte le domande di manleva proposte da Kinexia ed Ecoema e dagli altri convenuti nei confronti di AIG per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate contro l'esponente AIG;

##### – in via ulteriormente subordinata, nel merito:

(i) nella denegata ipotesi in cui la Polizza fosse ritenuta operante nel caso di specie, accertare le quote di responsabilità ascrivibili ai singoli convenuti nell'ambito del periodo nel quale Kinexia ha effettivamente detenuto il controllo di Martignana Po, nonché dichiarare il conseguente diritto di AIG, laddove condannata a pagare somme eccedenti alla quota di responsabilità personalmente ascrivibile agli assicurati, di rivalersi sulle altre parti del presente giudizio per l'eccedenza, nonché in regresso ex art. 1910 c.c. verso eventuali altri assicuratori e pronunciare le condanne del caso;

(ii) contenere la condanna entro i termini e le condizioni di Polizza;

– in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia nasce da un lamentato inadempimento contrattuale di MARTIGNANA PO ENERGIA srl in liquidazione (in manifesta insolvenza, ammessa a procedura di concordato preventivo) rispetto a contratto 2007 relativo al ritiro (e pagamento di un prezzo di euro 5,5 mln) di un motore ad olii combustibili di derivazione vegetale che avrebbe dovuto essere prodotto dall'attrice e destinato ad una realizzanda centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – in ordine all'inadempimento di MARTIGNANA è nel frattempo intervenuta sentenza definitiva di condanna.

In questa sede, a fronte di tale inadempimento, l'attrice agisce per il risarcimento dei danni subiti (per un importo indicato in euro 4,6 mln a fronte di parziali pagamenti ricevuti per un importo complessivo di euro 1 mln):

\* contro ECOEMA e KINEXIA (la prima oggi controllata dalla seconda) ex art 2497 cc, quali società in tesi avvicendatesi nella "direzione e coordinamento" della debitrice;

\* gli amministratori di MARTIGNANA dal 2009: Morettini (in carica fino al novembre 2011), Moccaldi, Rubicondo, Trivella, Vanni e Verderio (subentrati in carica in periodi diversi tra loro a partire dal 5.6.09) ex 2394 cc;

\*i sindaci di MARTIGNANA: Anesa, Biondi, Rossi ex art 2394 cc;

Nei confronti di amministratori e sindaci l'attrice ha altresì invocato distinto titolo di responsabilità ex art 2043 cc.

I convenuti hanno chiamato in manleva le società di assicurazione AIG e ALLIANZ; tutte le persone fisiche chiamate in giudizio hanno altresì invocato manleva da parte di KINEXIA in ragione di impegni da questa assunti in fase di acquisizione della partecipazione di controllo nella odierna ECOEMA e quindi della medesima debitrice MARTIGNANA.

In fatto (per quanto espressamente dedotto in causa e non controverso tra le parti) può dirsi che:

\*si discute di contratto originariamente stipulato dall'attrice con la distinta società di ingegneria ECC srl in data 29.1.07 (all'epoca socia di maggioranza di MARTIGNANA);

\*Ecc non onora le prime scadenze di pagamento; a seguito di conformi accordi tra tutti i soggetti interessati, in data 27.11.07 MARTIGNANA subentra alla controllante ECC nel contratto di acquisto del motore e contestualmente ECC cede la partecipazione in MARTIGNANA alla odierna convenuta ECOEMA (allora MRE srl riferibile al gruppo RADICI);

\*a partire dal marzo 2008 si susseguono proteste di piazza contro la costruzione della Centrale che avrebbe dovuto utilizzare il motore prodotto da WARTSILA e in tale contesto in data 21.3.08 risulta proposto ricorso amministrativo per la revoca della relativa autorizzazione in precedenza concessa; MARTIGNANA resiste in giudizio contro l'iniziativa ottenendo pronuncia di rigetto del ricorso con sentenza TAR LOMBARDIA 15.1.10, peraltro impugnata dagli originari ricorrenti e ancora pendente (alla data di costituzione dei convenuti);

\*in data 19.12.08 l'attrice comunica il completamento del motore, sollecitando il ritiro, e nel successivo aprile 2009 emette una prima fattura per un importo parziale cui fa seguito un incontro tra le parti nel maggio 2009 per opportuni accordi, ma di fatto MARTIGNANA non provvede poi al ritiro;

\*tra il 2008 e il dicembre 2009 MARTIGNANA versa diversi anticipi per un importo complessivo di circa 1 mln di euro;

\*nel frattempo (in data 5.6.09) KINEXIA acquisisce una partecipazione del 48% nella odierna ECOEMA (controllante 86% di MARTIGNANA);

\*ad ottobre 2009 MARTIGNANA chiede la proroga della autorizzazione amministrativa alla costruzione della centrale (in scadenza al 31.12.09), che viene inizialmente negata, poi successivamente concessa in data 18.6.10 a seguito di ricorso proposto ancora da MARTIGNANA;



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

\*in tale arco di tempo MARTIGNANA chiede a WARTSILIA ripetute proroghe alla completa esecuzione del contratto; dal 2011 prospetta l'ipotesi di cessione a terzi (poi non concretizzata);

\* in data 28.11.11 KINEXIA acquisisce il controllo del gruppo Radici e quindi, a cascata, di ECOEMA e MARTIGNANA;

\*nel giugno 2012 MARTIGNANA chiede modifica della originaria autorizzazione amministrativa ricevuta, allo scopo di costruire una centrale "a biogas" (quindi diversa da quella inizialmente progettata);

\*nel 2012 l'attrice propone di arrivare ad una transazione dell'intera vicenda dietro versamento di un importo di euro 500.000 ma la proposta non viene accettata da controparte e anzi MARTIGNANA propone azione di risoluzione del contratto per asserito inadempimento di controparte mentre l'odierna attrice propone domanda riconvenzionale di adempimento;

\*nel luglio 2013 la partecipazione in MARTIGNANA viene ceduta alla distinta società SPEDITA srl (estranea al gruppo KINEXIA e priva di mezzi propri);

\*in data 15.11.13 MARTIGNANA viene messa in liquidazione e subito dopo richiede l'ammissione al concordato preventivo; la richiesta viene inizialmente accolta ma il relativo provvedimento viene revocato già in data 29.5.14 per gravi omissioni informative.

A fronte dei fatti così schematicamente ricostruiti l'odierna attrice ha già visto riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, l'inadempimento contrattuale di MARTIGNANA ed ottenuto nei confronti della stessa pronuncia di condanna al risarcimento dei danni con interessi a decorrere dal 3.1.09.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha quindi contestato nei confronti degli odierni convenuti (v pag 26 dell'atto di citazione):

- 1) mancata costruzione della Centrale e mancato ritiro del Motore, con conseguente inadempimento al Contratto e incremento esponenziale del debito di Martignana Po nei confronti di Wartsila;
- 2) mancata dotazione di Martignana Po dei mezzi necessari al raggiungimento del proprio oggetto sociale da parte dei soci e/o delle società che ne esercitavano la direzione e il coordinamento;
- 3) mancata acquisizione di adeguati finanziamenti bancari;
- 4) redazione e approvazione di bilanci non veritieri né corretti;
- 5) abbandono del progetto di costruzione della Centrale dopo 5 anni;
- 6) sabotaggio dei tentativi di definizione bonaria della controversia;
- 7) instaurazione del Procedimento Civile;
- 8) svendita di Martignana Po a un soggetto assolutamente inidoneo al suo risanamento.

A fronte di tali contestazioni:

\* in via preliminare alcuni tra i cessati amministratori di MARTIGNANA hanno eccepito la necessità di chiamata in causa della società debitrice quale e litisconsorte necessari;

\* i cessati amministratori e sindaci hanno altresì eccepito l'asserita genericità delle contestazioni loro rivolte; in particolare i cessati amministratori hanno lamentato la mancata specificazione degli addebiti proposti nei confronti di ciascuno di essi, nonostante il diverso arco temporale di esercizio delle funzioni;

\* tutti i convenuti, ancora in via preliminare, hanno eccepito l'intervenuta estinzione per prescrizione dell'azione esercitata da controparte, sul duplice presupposto della ritenuta natura extracontrattuale dei titoli di responsabilità dedotti dall'attrice e della necessaria individuazione del dies a quo della decorrenza dei termini nella data dell'inadempimento contrattuale;

\* le convenute ECOEMA e KINEXIA hanno eccepito la carenza dei presupposti di una loro responsabilità ex art 2497 cc;

\* tutti i convenuti hanno rivendicato la piena correttezza della condotta tenuta.

pagina 8 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

Esaminando innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, il Collegio ritiene:

a) manifestamente priva di qualunque fondamento la pretesa di ravvisare nella vicenda in esame una ipotesi di litisconsorzio necessario con la debitrice MARTIGNANA a fronte della strutturale diversità e piena autonomia dei titoli di responsabilità per cui agisce l'odierna attrice – fermo restando peraltro l'ormai intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'inadempimento contrattuale della debitrice MARTIGNANA.

b) parimenti infondate le eccezioni di sopravvenuta estinzione per prescrizione delle azioni esercitate (come detto sollevate sul presupposto di una loro invocata natura extracontrattuale) già alla luce del consolidato orientamento della S.C. secondo cui *“In materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza”* (così da ultimo Cass 13616/11 e 4899/16, alla luce dei principi di diritto di cui SS.UU. 576/08).

Invero con riferimento alla vicenda in esame occorre rilevare che, se è vero che l'attrice ha offerto la consegna del motore già a dicembre 2008 laddove la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio è seguita solo nell'aprile 2009, è pur vero che: le parti hanno continuato nel prosieguo a discutere di tempi e modalità di consegna e la debitrice MARTIGNANA ha in effetti provveduto fino a dicembre 2009 a parziali pagamenti della fattura emessa da WARTSILIA ad aprile 2009, continuando nel prosieguo ad offrire puntuali assicurazioni circa il futuro adempimento. In tal senso deve escludersi che, quanto meno fino a tutto il dicembre 2009, l'attore potesse avere ragionevole consapevolezza del danno qui in contestazione – d'altro canto l'intervenuta responsabilità per inadempimento non precludeva un adempimento successivo in mancanza di termini perentori o di richiesta di risoluzione dell'attore.

(diventa dunque superfluo affrontare le ulteriori questioni discusse tra le parti in termini di individuazione e rilevanza del momento in cui si sarebbe manifestata l'insufficienza patrimoniale, così come il tema della natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione esercitata ex art 2497 cc).

Passando quindi ai profili propriamente di merito della vicenda e in particolare all'esame della distinta posizione di ciascuno dei soggetti citati in giudizio, a fronte della prospettazione proposta dall'attrice pare anzitutto il caso di sottolineare l'ovvia infondatezza di qualunque pretesa di automatica estensione e/o consequenzialità tra responsabilità contrattuale da inadempimento della debitrice MARTIGNANA – nella specie già separatamente accertata - e responsabilità extracontrattuale da fatto illecito a carico di amministratori e sindaci – da accertare invece in questa sede con oneri di deduzione e di prova indiscutibilmente e per intero a carico dell'attore in ordine a tutti quanti i fatti costitutivi della pretesa esercitata.

Di qui innanzitutto l'esigenza preliminare e insuperabile di una chiara individuazione degli addebiti di responsabilità rivolti nei confronti di ciascuno dei convenuti e in particolare (per quanto pare più opportuno sottolineare ai fini del presente giudizio) di una adeguata e convincente identificazione di un preciso nesso di causalità tra condotta contestata e danno lamentato – questioni su cui appunto ci si soffermerà subito appresso.

c) Sulla posizione dei (cessati) sindaci.

In sede di memoria ex art 183 n 1 cpc l'attrice ha provveduto a replicare alle doglianze proposte dai convenuti circa una asserita genericità ed indeterminazione delle contestazioni proposte nei loro

pagina 9 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 89884 - Firmato Da: PEROZZELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

confronti facendo riferimento (pagg 30-32) alla approvazione di bilanci della debitrice MARTIGNANA asseritamente non veritieri in quanto non avrebbero dato conto del debito vs WARTSILA, così in tesi consentendo *“alla società di rimanere in bonis senza operazioni sul capitale, alle controllanti di non dover rendere conto dei risultati disastrosi del tanto decantato progetto di sviluppo... e ha logicamente determinato anche l’aggravarsi del dissesto di MARTIGNANA”*.

In simili termini la domanda di parte attrice (a prescindere da ogni valutazione di merito sulla sussistenza o meno dei vizi di bilancio denunciati) deve reputarsi priva di qualunque fondamento, atteso che:

i) nei termini così proposti siamo evidentemente al di fuori di una fattispecie di danno diretto quale rilevante ex art 2043 cc – tenuto anche conto che ovviamente WARTSILA era bene a conoscenza delle proprie pretese nei confronti di MARTIGNANA;

ii) sotto il profilo di una distinta azione ex art 2394 cc l’addebito in rilievo parrebbe riguardare un asserito contributo causale prestato ad una indebita prosecuzione della ordinaria attività di impresa in mancanza dei dovuti requisiti di capitale ma è di tutta evidenza che secondo una tale prospettiva il “danno” astrattamente riconducibile alla violazione ipotizzata non potrebbe che essere individuato in eventuali conseguenze pregiudizievoli (per il patrimonio MARTIGNANA) di tale indebita condotta e non invece, indiscutibilmente, nel medesimo danno da inadempimento del contratto quale in fatto maturato già alla precedente data del gennaio 2009 (sul punto è appena il caso di sottolineare che si discute qui del venire in essere dell’oggettivo danno lamentato dall’attore e non già della consapevolezza che possa averne avuto la parte, per cui sotto tale profilo non sono evidentemente pertinenti le osservazioni sopra proposte in tema di prescrizione), fermo restando che già ab origine (come ben noto all’odierna attrice) MARTIGNANA non ha mai avuto la disponibilità di mezzi propri sufficienti a concludere l’operazione in proprio: in tal senso si rileva in particolare che:

/già in termini di formale deduzione l’attrice non ha in alcun modo soddisfatto l’onere di individuazione del danno riflesso in tesi subito in proprio in conseguenza della contestata prosecuzione indebita della attività (ovvero di una diminuzione del patrimonio della debitrice cagionato dalla contestata prosecuzione);

/in fatto risulta non controverso che il patrimonio della debitrice MARTIGNANA già al tempo della cessione del contratto di acquisto del motore non era affatto adeguato a far fronte alle obbligazioni assunte ed è poi rimasto sostanzialmente invariato nel tempo (non risulta neppure dedotta e tanto meno provata una diminuzione del patrimonio della debitrice MARTIGNANA conseguente ad una asseritamente indebita prosecuzione della attività sociale che possa dirsi rilevante ai presenti fini);

iii) ancora sotto il profilo di cui all’art 2394 cc si deve d’altro canto escludere ogni seria possibilità di individuare un qualsivoglia nesso di consequenzialità causale tra i lamentati vizi di bilancio e la mancata realizzazione della Centrale, causa (in tesi) del mancato accrescimento del patrimonio della debitrice, dovendosi evidentemente escludere ogni potere dei sindaci di incidere sulle scelte gestionali proprie degli amministratori e/o addirittura sulla (imprescindibile) disponibilità del socio di controllo a finanziare l’operazione – in mancanza d’altro canto di un qualsivoglia obbligo legale del socio di controllo di provvedere alla ricapitalizzazione della debitrice MARTIGNANA.

d) Sulla posizione dei cessati amministratori

Anche per questa parte l’attrice ha provveduto a replicare alle doglianze di “genericità” proposte dai convenuti, in questo caso ritenendo di “precisare” nei seguenti termini (pagg 27-30) le contestazioni proposte:

d1) a fondamento della contestazione ex art 2043 cc: lamenta reiterate rassicurazioni offerte dopo il 2009 in ordine all’intenzione della debitrice MARTIGNANA di onorare il contratto stipulato;

d2) a fondamento della contestazione ex art 2394 cc: lamenta che gli amministratori avrebbero consentito a MARTIGNANA di *“rendersi cessionaria del contratto prescindendo dalle opportune*

pagina 10 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 89884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

*verifiche sulla sostenibilità dell'impegno ...; senza nemmeno iniziare la costruzione...arrivando a promuovere procedimento civile di inadempimento contro l'attrice: questi atti non solo hanno determinato una riduzione del patrimonio della società ma ne hanno anche impedito l'accrescimento...* (sottolineando in parti colare che la mancata realizzazione dell'opera ha determinato la perdita dell'autorizzazione a costruire la centrale e quindi la svalutazione del terreno, tornato ad uso agricolo).

Sotto entrambi i menzionati profili la prospettazione di parte attrice non merita accoglimento per i seguenti motivi:

° contestazione sub d1): ex art 2043 cc

i) Per questa parte si deve innanzitutto convenire con le doglianze proposte dai convenuti circa l'evidente genericità delle contestazioni così proposte, quali fondate sulla pretesa, all'evidenza del tutto arbitraria, di accomunare in maniera indistinta la condotta di soggetti che in realtà sono stati in carica in periodi diversi tra loro: di qui l'onere (in alcun modo ottemperato dall'attore) di precisare in relazione a ciascuno dei convenuti quali siano le "rassicurazioni" asseritamente indebite cui si intende fare riferimento.

ii) In puntuale correlazione al rilievo di cui al capo precedente si deve altresì sottolineare come manchi del pari ogni puntuale allegazione (e men che meno qualsiasi elemento di prova al riguardo) in ordine al nesso causale che si vorrebbe ipotizzare tra il danno lamentato (quale esattamente corrispondente al corrispettivo pattuito per la consegna del motore) e le diverse condotte "rassicuranti" (in realtà solo genericamente evocate, come evidenziato al capo precedente) di cui dovrebbe essere chiamato a rispondere ciascuno degli odierni convenuti (evidentemente in relazione ai fatti riferibili ai rispettivi periodi di carica) – al riguardo pare il caso di sottolineare ancora che (per quanto dato di intendere dalla generica prospettazione di parte) si fa comunque riferimento a condotte successive al gennaio 2009 e quindi alla data non solo della stipula degli accordi negoziali ma addirittura del già maturato inadempimento di MARTIGNANA

(e proprio in relazione a quest'ultimo profilo è appena il caso di segnalare come risultino manifestamente non pertinenti alla fattispecie concreta qui in esame i precedenti giurisprudenziali, anche di questo medesimo Tribunale, invocati dall'attore, cui si fa piuttosto riferimento a false comunicazioni atte ad incidere direttamente sulla stipula di contratti poi rivelatasi pregiudizievoli per il soggetto tratto in inganno).

° contestazione sub d2): ex art 2394 cc

Per questa parte vanno puntualmente riproposti tutti quanti i rilievi di cui ai precedenti punti i) e ii), osservando in particolare quanto segue:

iii) quanto alla addebito relativo alla scelta di MARTIGNANA di rendersi cessionaria del contratto di acquisto del motore

\*La contestazione può essere astrattamente configurata soltanto nei confronti del convenuto Morettini (unico tra gli odierni convenuti a risultare in carica all'epoca della stipula), per cui solo in relazione alla posizione di quest'ultimo possono reputarsi rilevanti le ulteriori osservazioni di cui subito appresso.

\* Al riguardo non risultano formulati rilievi in tema di (eventuali) false informazioni fornite a Wartsila per indurla a consentire alla cessione del contratto (e invero sul punto non risulta formulata contestazione ex art 2043 cc) e di fatto fin dall'origine l'odierna attrice sapeva benissimo che il contratto veniva assunto da una "società di progetto" neocostituita e priva di mezzi propri, scegliendo deliberatamente di seguire questa strada – assumendosi dunque i relativi rischi - a fronte di una già accertata incapacità ad adempiere del primo contraente ECC.

pagina 11 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



\* Una volta esclusa in fatto la sussistenza nel caso concreto della peculiare fattispecie di frode informativa di cui al precedente cpv (come detto neppure contestata), deve reputarsi manifestamente infondata in diritto la pretesa di ricomprendere tra le condotte pregiudizievoli astrattamente rilevanti ex art 2394 cc quella relativa alla medesima stipula del contratto e conseguente acquisizione da parte dell'odierno attore della posizione contrattuale di credito indicata a fondamento della legittimazione all'esercizio della azione in esame. Invero la peculiare legittimazione ad agire concessa dalla norma invocata a favore del creditore a fronte di un pregiudizio che vada in primo luogo e direttamente a colpire la "integrità del patrimonio sociale" del debitore trova la sua evidente giustificazione in una (necessariamente successiva) ingiustificata modifica/diminuzione della garanzia patrimoniale su cui aveva/avrebbe in origine potuto contare il creditore al momento della stipula del negozio di riferimento: in questo senso si deve riconoscere che la tutela accordata al creditore in relazione alla fase di stipula di un contratto e conseguente assunzione di reciproche posizioni di credito/debito è propriamente ed esclusivamente quella relativa ad eventuali danni "diretti" che lo stesso abbia subito in proprio, laddove l'ulteriore tutela azionabile ex art 2394 cc attiene piuttosto unicamente a condotte eventualmente pregiudizievoli successive alla costituzione del rapporto negoziale.

iv) quanto all'addebito relativo al mancato avvio dei lavori per la costruzione della centrale

\*Proprio in relazione a tale contestazione risulta particolarmente grave (e addirittura assorbente ai fini di causa) l'omessa precisazione degli addebiti che si ritenga di poter proporre nei confronti dei singoli convenuti, atteso che si discute di soggetti che hanno operato in tempi e circostanze diverse tra loro.

\*Al riguardo, in fatto, si deve in particolare ribadire come non risulti affatto in discussione che la società debitrice fosse fin dall'origine priva di mezzi propri per procedere alla costruzione della Centrale cui avrebbe dovuto essere adibito il motore oggetto del contratto (come peraltro ben noto all'odierna attrice) e allora si deve necessariamente escludere che il dato puro e semplice del mancato avvio dei lavori possa essere sufficiente a consentire la configurazione di una condotta individuale "illecita" così come deve escludersi che la mera constatazione della mancata acquisizione di finanziamenti bancari possa di per sé valere ad integrare, anche solo in astratto, un addebito di responsabilità da fatto illecito nei confronti degli amministratori in mancanza di specifica individuazione dei profili di dolo o colpa che al riguardo si intenda ipotizzare.

Invero nell'ottica di una azione di danno per responsabilità extracontrattuale ex art 2394 cc quale quella qui in esame sarebbe ovviamente spettato all'attrice dedurre compiutamente e quindi provare che:

/la debitrice MARTIGNANA era effettivamente in condizioni di accedere convenientemente a finanziamenti bancari e comunque di dare vantaggiosamente avvio ai lavori di costruzione;

/tale condotta sarebbe stata per MARTIGNANA certamente più conveniente e preferibilmente da perseguire, nonostante le incognite ad esempio conseguenti ai ricorsi proposti da terzi per la revoca della autorizzazione amministrativa alla costruzione, che non rendersi infine inadempiente al contratto con WARTSILA;

/più in generale gli amministratori, pur essendo in condizioni di conseguire i necessari finanziamenti da banche e/o soci e quindi procedere nei lavori, avrebbero colpevolmente rinunciato a tale possibilità non ponderando adeguatamente gli interessi propri della MARTIGNANA (secondo profili che evidentemente avrebbero dovuto essere tutti puntualmente specificati) fino a superare i confini di ordinaria discrezionalità gestoria insuscettibile di sindacato di merito in sede giudiziaria.

Proprio con riferimento a quest'ultimo profilo (e quindi dando per mera ipotesi teorica come dato acquisito quello della effettiva possibilità degli amministratori di procedere nei lavori), a sottolineare l'obiettiva delicatezza delle determinazioni spettanti agli stessi, si deve necessariamente ribadire, in fatto, che in epoca successiva al subentro di MARTIGNANA nel contratto erano inequivocabilmente emersi specifici profili di rischio (instaurazione di un delicato contenzioso amministrativo, nelle cui more sono maturate condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli) originariamente non previsti, certamente idonei ad incidere sull'accesso a finanziamenti bancari ma soprattutto suscettibili di



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

gravissime ripercussioni sul patrimonio proprio della medesima MARTIGNANA (prima ancora che del suo "gruppo" di riferimento) laddove, in aggiunta agli impegni assunti con WARTSILA, questa si fosse ulteriormente indebitata per procedere nell'originario progetto di costruzione della centrale – con conseguenti e ben maggiori responsabilità nei confronti della "massa" dei creditori e non già della sola WARTSILA.

Ma come detto la prospettazione di parte attrice si ferma alla mera constatazione della mancata esecuzione del contratto per responsabilità propria della diretta debitrice MARTIGNANA.

\* Le osservazioni così proposte convergono in realtà nell'evidenziare come le individuate carenze ed omissioni riflettano puntualmente il vizio d'origine della impostazione di parte, relativo alla ingiustificata pretesa di proporre una indebita giustapposizione tra inadempimento contrattuale del debitore (in questo caso non controverso e già riconosciuto con sentenza passata in giudicato) e illiceità della condotta degli amministratori rispetto al distinto obbligo di conservazione della integrità del patrimonio sociale: qui allora occorre per contro sottolineare che il già avvenuto riconoscimento giudiziale dell'inadempimento contrattuale di MARTIGNANA nei confronti di WARTSILA (e in particolare l'esclusione della sussistenza dei requisiti per una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta) non coincide affatto con (e neppure implica) il riconoscimento di una condotta pregiudizievole (per gli interessi della debitrice e quindi anche della "generalità" dei suoi creditori) degli amministratori della medesima società e tanto meno di una condotta di abuso della società che in tesi avrebbe concretamente esercitato influenza determinante al riguardo.

v) Quanto all'addebito relativo alla proposizione da parte di MARTIGNANA di azione di risoluzione contrattuale:

\*in tutta evidenza la contestazione potrebbe essere astrattamente rivolta unicamente nei confronti degli amministratori in carica all'epoca del fatto e non certo indistintamente nei confronti di tutti gli amministratori, anche cessati dall'incarico in data precedente;

\* in ogni caso va necessariamente rilevata l'omessa deduzione di un qualsivoglia nesso di causalità tra la condotta in parola e il danno lamentato (quale omissione doverosamente da rilevare prima e a prescindere da ogni valutazione in ordine alla possibilità di una astratta congruità logica di eventuali prospettazioni in tal senso);

vi) Quanto all'addebito relativo alla asserita predisposizione di bilanci falsi – e conseguente mancata messa in liquidazione - ci si limita a richiamare quanto già rilevato al precedente punto ii).

e) Sulle contestazioni proposte ex art 2497 cc

Sul tema le parti si sono ampiamente soffermate sulla configurabilità della relativa azione riconosciuta in capo ai creditori in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ai fini di opposte valutazioni in materia di termini di prescrizione ed oneri di prova.

Si tratta di questione evidentemente aperta in dottrina e giurisprudenza e in astratto certamente meritevole e bisognosa di adeguato approfondimento, ma che il Collegio ritiene superfluo affrontare in relazione alla vicenda in esame a fronte, anche qui, della grave inadeguatezza già della semplice prospettazione di parte a attrice ad individuare profili di responsabilità delle convenute ECOEMA e KINEXIA nei termini proposti dall'attrice.

Al riguardo pare sufficiente sottolineare, in diritto, che

1) la specifica azione prevista ex 2497 comma 1° cc (quale inequivocabilmente proposta in questa sede) non copre affatto qualsiasi "danno" possano subire i creditori in rapporti intercorsi con società soggetta ad altrui direzione e coordinamento ma, quale peculiare forma di tutela aggiuntiva rispetto a quelle già previste dall'ordinamento, soltanto il danno subito in proprio da creditori e soci quale riflesso del danno subito dal patrimonio della società debitrice(etero diretta), essenzialmente in relazione a

pagina 13 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 89884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

condotte gestorie assunte in proprio dagli amministratori di questa ma influenzate dalla controllante e dirette a perseguire interessi propri di gruppo contrastanti con quello della controllata;

2) in tal senso esulano dall'ambito della previsione in parola (quali piuttosto rientranti nell'ambito della generale fattispecie di cui all'art 2043 cc, indiscutibilmente estranea alle contestazioni proposte in questa sede) ipotesi di eventuale concorso del socio di controllo e/o dei suoi amministratori in eventuali condotte illecite addebitabili agli amministratori della società eterodiretta in danno diretto di propri creditori;

3) certamente è da escludere d'altro canto la possibilità di ravvisare nell'ordinamento una qualsivoglia ipotesi di responsabilità patrimoniale in solido della società controllante nei debiti della controllata – fatta salva evidentemente l'ipotesi di concessione di formali garanzie in favore del creditore che naturalmente varrebbe piuttosto a legittimare una ordinaria azione di responsabilità contrattuale;

4) parimenti da escludere la configurabilità di un generico obbligo del socio di controllo di sostenere finanziariamente le proprie controllate, che risulterebbe semplicemente incompatibile con il principio generale di responsabilità limitata del socio di una società di capitali – salva naturalmente, da un lato, l'eventuale esigenza di interventi propriamente “compensativi”, dall'altro l'ipotesi di formali garanzie comunque prestate alla medesima controllata, ma anche in questo caso saremmo semmai in presenza della possibilità di una azione contrattuale spettante in proprio alla controllata eventualmente esperibile dai creditori, sussistendone le condizioni, secondo ordinaria azione surrogatoria.

Alla stregua di tali premesse il Collegio

\* rileva innanzitutto anche per questa parte una grave carenza nella (necessaria) precisazione delle specifiche contestazioni proponibili nei confronti dei diversi soggetti chiamati in causa a pari titolo (ECOEMA e KINEXIA), tenuto conto che ECOEMA risulta diretta controllante della debitrice MARTIGNANA fin dall'origine della presente vicenda, laddove KINEXIA ha acquisito una prima partecipazione in ECOEMA solo nel maggio 2009 (dunque in epoca ampiamente successiva all'assunzione degli impegni negoziali per cui è causa), peraltro trasformata in una posizione propriamente di controllo (su ECOEMA) solo nel novembre 2011;

\*in particolare ritiene al riguardo che

/ per quanto riguarda la fase di avvio dei rapporti (e dunque essenzialmente la posizione ECOEMA): nelle deduzioni dell'attore non risulta traccia alcuna di assicurazioni e tanto meno di garanzie ab origine offerte da ECOEMA a MARTIGNANA in ordine ad un eventuale sostegno dell'operazione WARTSILA-Centrale con mezzi propri: in realtà fin dall'origine ECOEMA (come inequivocabilmente emerge dalla documentazione prodotta in atti) non ha mai avuto simili disponibilità da mettere in campo, come del resto ben noto a WARTSILA che in realtà, a fronte della riscontrata incapacità ad adempiere dell'originaria contraente ECC, ha deliberatamente scelto di “scommettere” sulle possibilità di buon esito della intera operazione, quale propriamente affidata al finanziamento bancario;

/ per quanto riguarda la fase conclusiva dell'intera vicenda (quale astrattamente rilevante anche per KINEXIA), una volta esclusa la sussistenza di un generale “obbligo” dei soci di controllo di sostenere finanziariamente la società in tesi etero diretta, parrebbe necessariamente di dover escludere la possibilità di ravvisare un qualsivoglia pregiudizio di MARTIGNANA (e dunque dei suoi creditori) in relazione alla cessione della partecipazione in favore di un soggetto terzo;

\*ribadisce in ogni caso la ritenuta impossibilità di ravvisare nella vicenda in esame profili di responsabilità propri degli amministratori della diretta debitrice MARTIGNANA (a prescindere da ogni valutazione in ordine a “direttive” eventualmente ricevute dalle controllanti),

\*richiama al riguardo, in generale, le osservazioni di merito svolte al precedente capo sub iv) in relazione all'ampiezza degli ambiti di responsabilità gravanti su MARTIGNANA di cui gli amministratori erano chiamati a tenere conto sotto il profilo della complessiva tutela del patrimonio della società amministrata (e non già dei soli impegni assunti nei confronti del singolo creditore WARTSILA).

pagina 14 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8934/2016 pubbl. il 15/07/2016  
RG n. 20985/2014

Alla stregua di tutte quante le considerazioni esposte, il Collegio ritiene pertanto di dover rigettare tutte le domande proposte dall'attrice.

Alla soccombenza segue condanna alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti nonché dalle società assicuratrici da questi chiamati in causa per essere comunque garantiti dalle pretese dell'attore qui ritenute infondate – spese liquidate come da dispositivo, tenendo conto della entità delle pretese azionate e complessità delle vicende in giudizio, ma anche di una decisione di causa fondata in primo luogo su ragioni di stretto diritto e dunque senza alcuna attività istruttoria; tenendo conto altresì che in relazione al caso di specie la difesa congiunta di più parti non ha implicato, a parere del Collegio, un effettivo aggravio della attività difensive svolte, sostanzialmente unitarie.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA tutte le domande proposte dall'attrice;

CONDANNA l'attrice alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti e dai terzi chiamati, che si liquidano in un importo di

\*euro 50.000,00 nei confronti dei convenuti:

- 1)ECOEMA srl - KINEXIA spa;
- 2)ANESA - ROSSI;
- 3)BIONDI (direttamente in favore del procuratore intestatario avv. Cristina Targetti)
- 4)MOCCALDI – RUBICONDO – TRIVELLA - VANNI – VERFERIO;

\*euro 25.000,00 nei confronti dei terzi chiamati

- 5)AIG EUROPE ltd
- 6)ALLIANZA spa

- importi tutti maggiorati del 15% per spese generali, iva e cpa.

così deciso in Milano 16.6.16

Il Presidente  
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 15 di 15



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407